

**ORDINANZA N. 537/2024/ATS-VET****del 22 novembre 2024****REVOCA ISTITUZIONE ZONE DI SORVEGLIANZA****IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI****VISTA** la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;**VISTA** la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;**VISTA** la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1;**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;**VISTO** il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;**VISTO** il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;**VISTE** le proprie Ordinanze n. 442 del 10 ottobre 2024 e n. 446 dell' 11 ottobre 2024 con le quali è stata istituita la zona di protezione e sorveglianza rispettivamente intorno ai focolai 019 CR 022/4 e 019 CR 020/3;**VISTI**

- il verbale n. PAL1/2024/105 con il quale è stata attestata l'effettuazione in data 23/10/2024 delle pulizie e disinfezioni preliminari con estinzione in data 24/10/2024;
- il verbale n. ROB/2024/IAO19020-2210 con il quale è stata attestata l'effettuazione in data 24/10/2024 delle pulizie e disinfezioni preliminari con estinzione in data 25/10/2024;

VISTA la propria ordinanza n. 524 del 14 novembre 2024 di revoca della zona di protezione intorno ai focolai di influenza aviaria 019CR022/4 e 019CR020/3;**DATO ATTO** del completamento delle attività di sorveglianza da effettuarsi nelle zone di sorveglianza istituite con ordinanze n. 442 del 10 ottobre 2024 e n. 446 dell' 11 ottobre 2024 come da documentazione agli atti di questa ATS e dalle registrazioni nei sistemi informativi;**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Val Padana n. 1 del 15/01/2024 “Ricognizione deleghe di firma e di funzioni dell'ATS Val Padana: individuazione atti e attività delegati e aggiornamento Regolamento Aziendale”;



ORDINA

la revoca, a far data dal 25 novembre 2024, della zona di sorveglianza intorno ai focolai di influenza aviaria 019CR022/4, e 019CR020/3 istituita con proprie ordinanze rispettivamente n. 442 del 10 ottobre 2024 e n. 446 dell'11 ottobre 2024.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entrerà in vigore a far data dal 25/11/2024, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole interessate a cura del Distretto Veterinario Crema.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi